

LAVORO

# Potenziato il Durc di congruità della manodopera

Si amplia l'ambito di applicazione ma serve un decreto ministeriale

**Giampiero Falasca  
Jacopo Polinari**

La legge di conversione del decreto semplificazioni (il 76/2020) introduce il cosiddetto Durc di congruità, un documento che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe potenziare l'azione di contrasto agli appalti illeciti e irregolari.

Questo documento servirà a verifi-

care se l'appalto è gestito con un numero corretto di dipendenti, oppure nasconde il ricorso al lavoro nero, attestando che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento è congrua rispetto al valore delle attività affidate.

Non si tratta di uno strumento del tutto sconosciuto al nostro ordinamento: era già stato sperimentato nel settore edile e nell'ambito delle norme speciali approvate per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Inoltre, la verifica di congruità del costo della manodopera, rimessa

alla Cassa edile, è prevista anche dall'articolo 105 del Codice appalti del 2016, ma la sua applicazione è circoscritta ai lavoratori del subappaltatore.

Con la nuova disposizione, l'obbligo di presentazione del documento viene generalizzato, nel senso che la verifica di congruità non è più limitata solo ai contratti di subappalto. La legge non fornisce molte indicazioni sul contenuto del documento, affidando il compito di definirne caratteristiche e la disciplina complete a un atto successivo. Infatti bisognerà attendere l'emanazione di un decreto del mini-

stero del Lavoro, previsto entro sessanta giorni (termine che potrebbe essere ampiamente superato, come spesso accade nella prassi).

Tale decreto dovrà fornire indicazioni su molti aspetti rilevanti: i parametri per compiere la verifica di congruità, i soggetti competenti a effettuare le verifiche e quelli chiamati a rilasciare i documenti (verosimilmente gli stessi competenti per il Durc e, quindi, la Cassa edile per i lavori e gli enti previdenziali per i servizi e le forniture, ove applicabile).

Il provvedimento dovrà, inoltre, chiarire se l'obbligo di Durc di con-

gruità si applica solo ai lavori o si estende anche a servizi e forniture, come sembra emergere dal riferimento allo «specifico intervento» e dal mancato richiamo alla Cassa edile e dovrà coordinare la nuova disciplina generale con quella preesistente.

Infine, il nuovo obbligo sembra sfuggire al regime transitorio che riguarda altre norme sugli appalti, essendo previsto in forma generale e senza scadenza, ma non è immediatamente vigente: sarà applicabile solo per le procedure di gara successive all'approvazione del Dm.

© RIPRODUZIONE RISERVATA